

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.32

OGGETTO:

ESPRESSIONE DELLA FACOLTÀ, DI CUI ALL'ART. 232 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI MANCATA TENUTA DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E CONSEGUENTE MANCATA ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI CUI ALL'ART. 233-BIS COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta nella sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	PANZA DANIELE - Sindaco	Sì
2.	DEGIULI ELLA ANNA MARIA - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3.	FANTINI ALESSANDRO - Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco PANZA DANIELE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento al principio contabile applicato 4/3 allegato al medesimo decreto, concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria;

Visti l'art. 227, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) che recitano:

"1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. ...

3. Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato."

Visto altresì l'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , il cui comma 2 è stato modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, che recita:

"1 Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali...";

Visti inoltre:

➤ il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 2021 che ha aggiornato lo schema dello Stato Patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011;

➤ il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 avente ad oggetto *"Modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico patrimoniale"* il quale dispone all'articolo unico che *"Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall'allegato A al presente decreto"*

Considerato che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 23 del 05/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, si era già avvalsa della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, dando atto che il rendiconto della gestione 2023 veniva approvato senza allegare il conto economico e lo stato patrimoniale secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

Rilevato quindi:

➤ che la popolazione residente del Comune di Ameno rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL è inferiore ai 5 mila abitanti;

➤ che il Comune di Ameno non ha partecipato alla sperimentazione del nuovo ordinamento contabile prevista dall'art. 78 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Considerato che, al fine esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria, secondo quanto disposto dall'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, l'adozione di un'apposita deliberazione della Giunta Comunale, da trasmettere alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;

Considerato altresì, come richiamato nell'Allegato A del succitato Decreto, che *"... gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato"* pertanto la delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL *"...rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 del TUEL"*;

Ritenuto di doversi avvalere delle predette facoltà al fine di garantire una più graduale introduzione dell'applicazione delle complesse disposizioni in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. ;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai Membri della Giunta Comunale

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così come modificato, da ultimo, dall'art. 57, comma 2-ter lettera b) del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e, conseguentemente, di non elaborare il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis comma 3 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;
2. di dare atto che al rendiconto della gestione 2024 sarà allegata una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre 2024, secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, redatto con le modalità semplificate individuate nell'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021;
3. di dare mandato al Servizio Finanziario di trasmettere, ad intervenuta approvazione del rendiconto della gestione 2024 da parte del Consiglio Comunale, alla Banca dati unitaria delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata secondo lo schema previsto per lo stato patrimoniale nell'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 senza l'invio del conto economico, dell'allegato h) concernente i costi per missione, dei moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Daniele PANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dott.ssa Elisabetta Elena VALSESIA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.